

Appalto del servizio di verifica, ai fini della validazione, della Progettazione Esecutiva, ai sensi dell'art. 112, comma 5, lettera a) del D. Lgs. 163/2006, del complesso denominato Ospedale Unico per Acuti di Lagonegro (PZ).

CIG: 24852350CD

CHIARIMENTO n° 5

Richiesta: *con riferimento alla procedura di cui all'oggetto, si chiede se, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di Capacità Tecnica, con particolare riferimento alla classe e categoria progettuale **Id**, possono essere utilizzati requisiti riferiti alla classe e categoria **If**, così come previsto anche dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici nella determinazione n. 30 del 2002 che, per comodità si riporta in stralcio:*

“.... omissis emerge l'importanza della prescrizione regolamentate art. 63 comma 1, lett. c e art. 67, comma 1 del D.P.R. 554/1999, che impone di indicare nel bando di gara la classe e categoria o le classi e le categorie dell'intervento, in quanto ciò serve a prestabilire quale percentuale si applicherà, a gara ultimata ed a progetto redatto, per determinare il corrispettivo. La prescrizione è funzionale anche per la dimostrazione dei requisiti minimi di partecipazione o della indicazione dei requisiti da impiegare, nel caso che la procedura di gara sia la licitazione privata, per la selezione dei concorrenti cui inviare la lettera di invito a presentare offerta. I lavori cui si riferiscono detti requisiti devono, infatti, appartenere alla classe e categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento cui si riferisce il bando.

In questi casi è evidente che vanno considerati gli interventi appartenenti non solo alla classe e alla categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento cui si riferisce il bando ma anche alla classe ed alle categorie la cui collocazione nell'ordine alfabetico sia pari o più elevata a quella stabilita nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa natura ma tecnicamente più complessi omissis”

Risposta: La risposta è negativa.

Fermo restando quanto già riportato nel Chiarimento n. 3 in merito all'applicabilità, all'appalto di cui trattasi, della disciplina relativa ai servizi di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 554/199 (alla quale si riferisce la Determinazione n. 30/2002 citata), anche volendo aderire alla tesi sostenuta dall'AVCP, nel senso di considerare, ai fini dell'appartenenza dei lavori a determinate categorie e classifiche, gli interventi appartenenti non solo alla classe e alla categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento cui si riferisce il bando ma anche alla classe ed alle categorie la cui collocazione nell'ordine alfabetico sia pari o più elevata a quella stabilita nel bando, occorre tenere comunque conto di quanto ulteriormente chiarito dall'AVCP con Determinazione n. 5/2010, che per comodità si riporta in stralcio:

“ omissis Con riferimento all'individuazione delle classi e delle categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, due classi, la I e la VI, individuano un insieme di interventi oggettualmente e funzionalmente della stessa natura, mentre le categorie costituiscono una suddivisione dell'insieme degli interventi compresi nelle due classi in sottoinsiemi caratterizzati ognuno da uguale complessità funzionale e tecnica (crescente nella classe I dalla lettera a) alla lettera d) - organismi edilizi - e dalla lettera f) alla lettera g) - opere

strutturali - e nella classe VI dalla lettera a) alla lettera b)). Il sottoinsieme che presenta la più elevata complessità è, quindi, quello con collocazione successiva nell'ordine alfabetico e, logicamente, vi corrisponde la percentuale dei corrispettivi di progettazione più elevata fra quelle previste, a parità di importo, nella classe. Nelle altre classi le categorie si riferiscono invece a interventi oggettualmente e funzionalmente diversi e quindi non sussiste questo principio omissis”

Da quanto sopra è evidente che nell'ambito della Classe **I** la categoria **d** rappresenta la categoria *più elevata* tra quelle che caratterizzano gli *organismi edilizi*, mentre la categoria **f** rappresenta la categoria *meno elevata* tra quelle che caratterizzano le *opere strutturali*, da cui consegue la impossibilità di aderire alla soluzione prospettata dal richiedente.

Potenza, 20 giugno 2011

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Guido Cirigliano